

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 2 marzo 2017

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 4 / 2017

OGGETTO: Aggiornamento fiscale

CERTIFICAZIONE UNICA 2017 DA CONSEGNARE ENTRO IL 31 MARZO

Provvedimento Agenzia Entrate del 16 gennaio 2017, n. 10044

L'Agenzia Entrate, con provvedimento 16 gennaio 2017, n. 10044, ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la Certificazione Unica (CU 2017), relativa all'anno 2016.

Per il periodo d'imposta 2016, i sostituti d'imposta devono rilasciare le certificazioni **ai percipienti entro il 31 marzo 2017** (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica **all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017**.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

ARTIGIANI E COMMERCianti: STABILITE LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2017

Circolare Inps del 31 gennaio 2017, n. 22

L'INPS ha emanato la circolare 31 gennaio 2017, n. 22, con la quale ha comunicato la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2017 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali.

I valori retributivi per artigiani e commercianti su cui applicare le aliquote sono rimasti invariati; il **minimale di reddito** è stato confermato a **15.548,00 euro**.

Le aliquote sono fissate a **23,55% per gli artigiani** e a **23,64% per i commercianti**.

Si ricorda che i contributi dovuti sul minimale dovranno essere versati tramite **4 rate**, la prima scadente il 16 maggio; i pagamenti eccedenti il minimale dovranno essere effettuati in occasione dei versamenti IRPEF.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2017, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Inoltre gli imprenditori individuali, esclusi quindi gli iscritti alla gestione separata o altre casse di previdenza, che applicano il regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dalla legge n. 190/2014, consistente, a decorrere dal 2016 (e periodi d'imposta successivi), nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS.

La riduzione trova applicazione per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito, così come per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale. Chi sceglie la riduzione da un lato avrà maggiore liquidità, dall'altro avrà un accreditamento inferiore dei contributi ai fini pensionistici.

L'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno (ogni anno va presentata la domanda, anche se è stata già presentata anche l'anno scorso).

STUDI DI SETTORE: L'A.E. APPROVA I NUOVI MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI

Provvedimento Agenzia Entrate del 31 gennaio 2017, n. 22485

Con Provvedimento 31 gennaio 2017, n. 22485 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito i nuovi modelli degli Studi di Settore per l'anno 2016, con le relative istruzioni.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Si osserva una **diminuzione delle informazioni extracontabili richieste**, ma non si è verificata nessuna variazione per gli elementi contabili e il quadro A riguardante gli addetti all'attività, i cui fattori sono fondamentali nel calcolo di congruità elaborato dal software.

IL VERSAMENTO DELLA TASSA LIBRI SOCIALI 2017

Entro il 16.3.2017 le **società di capitali** (spa, srl e sapa) devono versare la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Come precisato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 3.5.96, n.108/E sono **obbligate** al versamento anche:

- le società in **liquidazione ordinaria**;
- le società sottoposte a **procedure concorsuali**, sempreché permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

In caso di **trasferimento della sede sociale** nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell'Agenzia delle Entrate dopo aver versato la tassa annuale, la società **non** è tenuta ad un ulteriore versamento in quanto non è necessaria una nuova vidimazione dei libri.

Relativamente ad una **società costituita a fine 2016** (ad esempio, in data 16.11.2016) con chiusura del primo esercizio il 31.12.2017, si ritiene che la tassa in esame sia dovuta per anno e non per periodo d'imposta. Ne consegue che, in sede di costituzione, la società ha versato la tassa (dovuta) per il 2016 ed entro il 16.3.2017 dovrà versare quanto dovuto per il 2017.

L'importo da versare è differenziato in base all'ammontare del **capitale sociale / fondo di dotazione** della società **risultante all'1.1 dell'anno per il quale si effettua il versamento**.

Per il versamento dovuto per il 2017 (in scadenza il 16.3.2017) va fatto riferimento al capitale sociale / fondo di dotazione all'1.1.2017 e quanto dovuto è così individuato.

Capitale sociale / fondo di dotazione all'1.1.2017	Tassa annuale dovuta
inferiore o pari a € 516.456,90	€ 309,87
superiore a € 516.456,90	€ 516,46

Il versamento in esame va effettuato tramite il mod. F24 riportando, in particolare, i seguenti dati nella Sezione "Erario":

Codice tributo	⇒	7085
Anno di riferimento	⇒	2017

L'importo dovuto **può essere compensato** con eventuali crediti disponibili.

Si rammenta che:

- **il mod. F24 "a zero"** va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
- **il mod. F24 "a debito"** con o senza compensazione va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel / Fisconline / remote /home banking).

TUTTO PRONTO PER LA RICHIESTA DEL CREDITO D'IMPOSTA VIDEOSORVEGLIANZA 2016

Provvedimento Agenzia Entrate del 14 febbraio 2017, n. 33037

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta spettante alle persone fisiche che nel 2016 hanno sostenuto spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme o connesse a contratti con istituti di vigilanza. In particolare l'istanza **va presentata esclusivamente in via telematica dal 20.2 al 20.3.2017**, utilizzando l'apposito **software "Creditovideosorveglianza" disponibile sul sito dell'Agenzia**.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Il credito d'imposta:

- spetta nella misura percentuale che sarà stabilita sulla base del rapporto tra le risorse stanziare e il credito complessivamente richiesto e resa nota dall'Agenzia entro il 31.3.2017. Considerato che le risorse stanziare ammontano a € 15 milioni, nel caso in cui, ad esempio, l'ammontare complessivo del credito richiesto sia pari a € 20 milioni, a ciascun richiedente sarà riconosciuto il 75% delle spese sostenute;
- non è cumulabile "con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese".

Il credito d'imposta in esame:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2016 (mod. 730 / REDDITI PF 2017);
- è utilizzabile:
 - in compensazione con il mod. F24, da presentare "esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate", pena lo scarto del modello (non è stato ancora reso noto il codice tributo utilizzabile);

ovvero

- in diminuzione delle imposte (IRPEF / addizionali) dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Tale modalità è consentita soltanto alle persone fisiche "private" ossia non titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo.

N.B. L'eventuale credito non utilizzato può essere usufruito nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite di tempo.

LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

Art. 1, commi da 17 a 23 Legge dell'11 dicembre 2016, n. 232

Per effetto della modifica da parte della Finanziaria 2017 dell'art. 66 del TUIR, a decorrere dall'1/1/2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al **principio di cassa** in luogo di quello di competenza.

In particolare, il reddito d'impresa è pari alla **differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute**.

A tale importo vanno **aggiunti**:

- l'autoconsumo personale / familiare dell'imprenditore di cui all'art. 57, TUIR;
- i redditi immobiliari di cui all'art. 90, comma 1, TUIR;
- le plusvalenze di cui all'art. 86, TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all'art. 88, TUIR;

e **sottratte** le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all'art. 101, TUIR.

N.B. Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le **rimanenze iniziali / finali**.

Va inoltre evidenziato che il **reddito del periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto** "dell'importo delle **rimanenze finali** ... che hanno concorso a formare il reddito **dell'esercizio precedente** secondo il principio della competenza".

Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, "i ricavi, i compensi e le spese che **hanno già concorso alla formazione del reddito** ... **non assumono rilevanza** nella determinazione del reddito degli anni successivi".

In sede di approvazione è stato "ripristinato" il riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 110, TUIR e pertanto anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime in esame ai fini della determinazione del costo dei beni e del valore normale dei beni / servizi va fatto riferimento alle regole ordinarie.

Con l'aggiunta all'art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 del **nuovo comma 1-bis** per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.

LIMITE RICAVI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

È **confermato il limite di ricavi**, fissato dall'art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la **tenuta della contabilità semplificata**.

Attività	Limite
Prestazioni di servizi	€ 400.000
Altre attività	€ 700.000

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

A tal fine va fatto riferimento ai **ricavi percepiti in un anno intero / conseguiti nell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario.**

REGISTRI CONTABILI

Al fine di allineare gli obblighi contabili alle novità del citato art. 66, TUIR, sono state apportate rilevanti modifiche all'art. 18, DPR n. 600/73, prevedendo per i soggetti che adottano la contabilità semplificata 3 possibili alternative, di seguito esaminate.

A. TENUTA DI 2 REGISTRI DISTINTI (INCASSI / PAGAMENTI)

Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art. 18, i soggetti in esame devono annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavi percepiti / spese sostenute, indicando per ciascun incasso / spesa:

- il relativo importo;
- le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi della fattura / altro documento emesso. Nei citati registri vanno altresì annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti positivi / negativi di reddito.

B. TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E INDICAZIONE MANCATI INCASSI / PAGAMENTI


Il comma 4 del citato art. 18 prevede che i registri IVA sostituiscono i predetti registri (Incassi / Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti, nel caso in cui l'incasso / pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l'importo complessivo dei mancati incassi / pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti / costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d'imposta di incasso / pagamento, indicando il documento già registrato ai fini IVA.

C. TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E PRESUNZIONE DI INCASSO / PAGAMENTO

In base al comma 5 del citato art. 18, il contribuente può tenere i registri IVA senza effettuare le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

In tal caso, opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento. Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati / pagati nel 2017.

N.B. L'utilizzo dell'alternativa in esame è subordinata all'esercizio di una specifica opzione, avente validità minima triennale.



Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative delle disposizioni sopra esaminate.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

OPZIONE REGIME ORDINARIO

In caso di mancato superamento dei limiti previsti, il regime di contabilità semplificata rappresenta il regime "naturale" e lo stesso *"si estende di anno in anno"*.

Al contribuente è comunque concessa la possibilità di **optare per il regime ordinario** (contabilità ordinaria). Va evidenziato che, in base a quanto previsto dal comma 3 del citato art. 18 attualmente in vigore, l'opzione ha effetto fino a revoca, con un **periodo minimo di 3 anni**. Tuttavia, in base all'art. 3, DPR n. 442/97, contenente la disciplina delle opzioni, **in caso di regimi contabili l'opzione vincola il contribuente per 1 anno**.

Ora, anche il nuovo comma 3 prevede la durata minima triennale. Tale "nuova" previsione dovrebbe comunque essere superata dalla citata disposizione del DPR n. 442/97 e quindi la validità dell'opzione per il regime ordinario dovrebbe essere (ancora) annuale.

PROBLEMI NON RISOLTI

Ad oggi sussistono ancora dubbi sulla gestione della contabilità per cassa. In particolare, la regola secondo la quale le rimanenze finali 2016 costituiscono costo deducibile nel 2017, determinerà in molti casi una perdita d'esercizio; in base all'attuale disciplina le perdite in contabilità semplificate non possono essere riportate nell'anno successivo e ciò **potrebbe determinare un verosimile aumento del reddito d'impresa conseguito nel 2018**. Per i contribuenti che ricadono in tale casistica, in mancanza di una correzione legislativa sul riporto delle perdite, sarebbe opportuno adottare dal 2017 la contabilità ordinaria con conseguente aumento del costo per la tenuta della contabilità.

Sarà cura dello Studio valutare con il cliente l'eventuale opportunità di variare il cambio di regime, nel momento in cui venisse confermata la normativa attualmente in vigore.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio De Checchi Fiscale S.r.l.